

IN BREVE n. 029-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

**QUANDO L'INCARICO DI SOSTITUZIONE DA DIRITTO ALLA
RETRIBUZIONE PER MANSIONI SUPERIORI** da DoctorNews del 10 luglio 2015 -
avv. E. Grassini, diritto sanitario

La sostituzione nell'incarico dirigenziale, in caso di pensionamento del precedente titolare, ha una durata limitata nel tempo ed è finalizzata a consentire l'espletamento della procedura per la copertura del posto resosi vacante. Il periodo massimo per il quale essa può operare è pertanto di sei mesi, prorogabili a 12, nei quali spetta, a partire dal terzo mese, l'indennità prevista. La sostituzione, nell'ambito definito dalla disposizione, non configura esercizio di mansioni superiori, in quanto è considerata insita nelle funzioni normalmente attribuibili. A diversa conclusione deve giungersi qualora tale ambito venga superato ovvero quando si superino i tempi massimi previsti oppure la procedura venga espletata e il sostituto superi la selezione. In tal caso, infatti, si esorbita dalla previsione contrattuale secondo la quale l'assegnazione delle mansioni dirigenziali "in sostituzione" rientra nell'ambito delle mansioni normalmente esigibili, e si configura quindi esercizio di mansioni superiori, con il diritto alla corrispondente retribuzione.

MEDICI - ATTENZIONE AI FARMACI SCADUTI

Ospedalieri, ma anche medici e pediatri di famiglia, attenzione all'armadietto dei farmaci: medicinali scaduti sono considerati guasti o imperfetti e ai controlli scatta la denuncia all'autorità giudiziaria oltre ai provvedimenti disciplinari interni..

A Pescara, ad Avezzano, all'Aquila di recente sono stati eseguiti controlli nei reparti ospedalieri dai Nas e sono partite le denunce.

Se è vero che negli armadi del reparto possono sfuggire confezioni scadute, attenzione anche ai farmaci sfusi o a confezioni aperte....l'ideale sarebbe la fornitura personalizzata al degente da parte della farmacia centrale dei medicinali prescritti giornalmente, somministrazioni più sicure e anche maggiori controlli ai furti dei medicinali

...la specialità medicinali per le quali è scaduto il termine di validità sono considerate guaste o imperfette e chiunque detiene per commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito dalla legge...

Codice Penale art. 443

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti ⁽¹⁾ è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotré euro ⁽²⁾.

Note

(1) Il medicinale si qualifica come guasto o imperfetto qualora manchi o sia notevolmente diminuita la sua efficacia terapeutica, quindi ad esempio nei casi in cui sia scaduto o vi sia stato un errore nella produzione o sia privo di componenti necessarie o contenga principi attivi non correttamente dosati.

(2) Rispetto alle disposizioni precedenti, non viene qui richiesto che le condotte incriminate siano idonee a creare pericolo per la salute pubblica.

RC PROFESSIONALE

Dati Ania: per i sinistri relativi alla r.c. professionale mediamente il 60% dei sinistri denunciati non dà seguito a un risarcimento. Tuttavia i costi per l'assicurazione aumentano: rispetto al 2012 i premi sarebbero aumentati del 3,8%.

Nel decennio 2003-2013 il tasso annuo di crescita dei premi complessivi nel si è attestato al 6,9% (rispettivamente 4,1% per le strutture sanitarie e 10,9% per i professionisti).

TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

La FNOMCeO con la Comunicazione n.39 del 19 giugno 2015 così si esprime in merito alla possibilità di rimborso della tassa d'iscrizione all'Albo professionale da parte degli enti pubblici per i loro dipendenti, in attesa del parere del Comitato Centrale

**IN ALLEGATO A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n.39 del 19.06.2015
(documento 173)**

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Data di emissione il 20 luglio 2015



ENPAM - PRONTI AIUTI PER MEDICI e DENTISTI VENETI DANNEGGIATI DALLA TROMBA D'ARIA

Medici e dentisti veneti danneggiati dalla tromba d'aria, la Fondazione Enpam può erogare sussidi straordinari per i danni alla casa di abitazione o allo studio, nonché i danni ad automezzi, attrezzature e altri beni mobili. Per i liberi professionisti è anche prevista la possibilità di un reddito sostitutivo.

Le domande vanno inviate all'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Venezia (o di altra provincia se iscritto a un Ordine diverso).

La Fondazione Enpam procederà con i pagamenti appena le autorità avranno dichiarato lo stato d'emergenza.

MINISTERO LAVORO - ISCRIZIONE ALBO FISIOTERAPISTI NON VEDENTI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 21 del 24 giugno 2015, da chiarimenti interpretativi in materia di iscrizione dei fisioterapisti all'Albo professionale Nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

In particolare, essendo confluita la figura professionale del terapeuta della riabilitazione in quella del fisioterapista, potranno essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, di cui alla legge n. 29 del 11 gennaio 1994, i fisioterapisti non vedenti che ne facciano richiesta e precisamente sia i fisioterapisti non vedenti che hanno conseguito il diploma di laurea sia i terapisti della riabilitazione non vedenti, purché abbiano conseguito il relativo titolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 26 febbraio 1999.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Circolare n. 21 del 21.06.2015
(documento 174)**

ATTIVITA' INTRAMURARIA (INTRAMOENIA)

E' così definita l'attività professionale libera esercitata da determinati soggetti all'interno di determinate strutture. La più nota è quella esercitata da medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e altri dipendenti del Ssn che ricoprono l'incarico di dirigenti del ruolo sanitario (biologi, farmacisti, fisici, chimici e psicologi), all'interno della struttura ospedaliera e al di fuori del loro orario di servizio (l'attività esercitata dagli stessi soggetti al di fuori della struttura è detta "extramuraria").

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2015

L'indice Istat relativo al mese di giugno 2015 è pari a 107,3 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **0,960280 %** (incremento mese).

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14/07/2015 per il mese di giugno 2015

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3						
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1						

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: giugno 2015
Aggiornato: 14 luglio 2015
Prossimo aggiornamento: 11 agosto 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	107,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+0,2

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

MEDICI DI FAMIGLIA - IRAP e DUE STUDI

Medici di medicina generale: il doppio studio no fa scattare l'Irap.

Due sedi di modeste dimensioni per i propri assistiti migliora il servizio ai propri assistiti e non integra il requisito dell'autonoma organizzazione richiesto dall'articolo 2 del DLgs 446/1997.

Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia sezione di Brescia (sentenza n. 2646/67/15): "non si riesce a comprendere come lo svolgere la propria attività di medico di base convenzionato col Ssn in due studi diversi possa essere sintomo di autonoma organizzazione... così facendo il medico presta un miglior servizio all'utenza, ma non organizza nient'altro che se stesso".

Il fatto che il doppio studio aumenti il numero dei pazienti e quindi il reddito non ha rilevanza perché l'autonoma organizzazione è svincolata dalla correlazione con i ricavi (vedi anche sentenza Cassazione sez.VI civile 1542/2015)..

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE sez.VI civile sentenza n. 1542/2015
(documento 175)**

IN DIFESA DEI PENSIONATI - TOVCCARE I DIRITTI ACQUISITI E' SMONTARE LA DEMOCRAZIA da Il Giornale del 17.05.2015 di Piero Ostellino

La diversità fra il trattamento pensionistico riservato ai cittadini comuni e il vitalizio di cui gode la classe politica è la fotografia della degenerazione della democrazia, già prevista dai liberali dell'Ottocento immediatamente dopo la Rivoluzione francese. La previsione era stata che i rappresentanti avrebbero preso il posto del popolo che essi rappresentavano e i cui diritti avrebbero dovuto tutelare e la sovranità sarebbe passata dal popolo ai suoi rappresentanti, che l'avrebbero usata spesso a proprio esclusivo beneficio, riproponendo il modello di Antico regime appena dissolto. Che la peculiarità della democrazia rappresentativa - che assegna, sì, al popolo la sovranità, ma ne delega l'esercizio ai suoi rappresentanti - abbia prodotto la distorsione citata è sotto gli occhi di tutti. **La pensione, per chi, negli anni lavorativi, ha regolarmente versato i contributi, indipendentemente dall'entità che avrà la stessa pensione che sarà erogata, non è una forma di carità che lo Stato esercita a propria esclusiva discrezione e condizionata dalla situazione finanziaria della Pubblica amministrazione, ma un diritto maturato grazie a un contratto stipulato dal cittadino con lo Stato. È un diritto inalienabile che non dovrebbe essere soggetto ad altra condizione oltre a quelle del contratto stesso.**

Le altalenanti condizioni in cui, da noi, versa la finanza pubblica hanno finito col riverberarsi sullo Stato sociale, il cui funzionamento è diventato una variabile dipendente dai conti pubblici.

Nelle condizioni di congiuntura economica e finanziaria favorevoli, lo Stato del benessere (welfare) funziona persino in modo eccessivo, sperperando spesso risorse che, altrimenti, potrebbero, e dovrebbero, essere utilizzate meglio se non fossero disperse secondo criteri eminentemente politici e elettoralistici.

Quando la congiuntura economica e finanziaria è negativa, a prevalere è la ragion di Stato, interpretata dalla classe politica secondo i propri interessi e i diritti dei cittadini diventano una variabile dipendente dalla congiuntura. In Italia, la prevalenza di una cultura collettivista e socialista ha provocato un esercizio dello Stato sociale non secondo criteri di giustizia e di equità, bensì secondo una logica tipicamente socialista di tipo sovietico in base alla quale a pagare le spese della cattiva congiuntura e della necessità di tener fede agli impegni presi dallo Stato sociale nei confronti dei suoi cittadini sono i cittadini ritenuti più abbienti.

È una forma di redistribuzione della ricchezza che avvantaggia politicamente chi detiene i cordoni della borsa e li apre o li chiude secondo criteri suoi propri per trarne vantaggio, di volta in volta, elettorale.

Il caso delle pensioni che sono erogate secondo le circostanze finanziarie e gli interessi della classe politica, è sintomatico della degenerazione democratica, e cioè del passaggio della sovranità dal popolo ai suoi rappresentanti, che finiscono con assumere le sembianze del monarca assoluto dalla cui volontà dipendevano le sorti dei cittadini. Dopo la Rivoluzione francese - che aveva semplicemente sostituito la sovranità del monarca assoluto con quella del popolo e, quindi, dei suoi rappresentanti - erano nate le condizioni della degenerazione della democrazia grazie alla prevalenza accordata al principio socialista di eguaglianza di fatto, più che di fronte alla legge, come prescrive lo Stato moderno di diritto, rispetto a quello liberale di libertà.

La decisione del governo Monti di non indicizzare le pensioni maggiori era già stata un'arbitraria violazione del contratto sulla base delle condizioni finanziarie della Pubblica amministrazione, che sono diventate in tal modo prioritarie rispetto ai diritti dei cittadini.

I governi Letta e Renzi l'hanno successivamente adottata e applicata, fingendo di ignorare che **la pensione non è una forma di carità pubblica erogata dallo Stato o, meglio, dal governo, secondo criteri soggettivi, ma un diritto maturato in ossequio a un contratto stipulato fra i cittadini e lo Stato che non ammette deroghe.**

La cancellazione dell'indicizzazione delle pensioni è ora stata condannata dalla Corte costituzionale, la cui sentenza dovrebbe essere applicata nei confronti di tutti i pensionati secondo i termini stessi del contratto, ovvero dopo un certo numero di anni lavorativi durante i quali il lavoratore e il suo datore di lavoro versano i contributi che daranno vita al trattamento pensionistico.

Quante volte lo abbiamo gridato colla Federspev!

Quante volte lo abbiamo gridato colla Federspev!

Bene ha fatto, dunque, la Corte costituzionale a ribadire che la discrezionalità nella indicizzazione delle pensioni da parte del governo è una inaccettabile violazione del principio pacta sunt servanda sul quale si fonda la legittimità dello Stato moderno e che l'indicizzazione va, perciò, ripristinata nei confronti di tutti, non solo delle pensioni minori come si propone di fare il governo in aperta applicazione di (falsi) criteri di equità e di giustizia sociale che si traducono in una palese forma di ineguaglianza di fronte alla legge fra i cittadini, cioè in violazione dello Stato moderno.

Con la sentenza che ordina di ripristinare l'indicizzazione di tutte le pensioni, non solo di quelle minori, la Corte ha individuato un primo passo verso il ripristino, da noi, della democrazia liberale rispetto al totalitarismo socialista di matrice sovietica che aveva fatto uscire l'Italia dal novero dei Paesi occidentali.

PENSIONI e DL 65

Il 15 luglio 2015 il senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del DL 65, il decreto legge varato in fretta e furia dal Governo per mettere una pezza e limitare i soldi dovuti ai pensionati che in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.70 si erano visti riconoscere il diritto a percepire per gli anni 2012 e 2013 la perequazione automatica sulle pensioni con riconoscimento a caduta poi per gli anni seguenti.

Molti si sono chiesti in passato come sarebbe stata la conversione e fino a che punto i provvedimenti presi a posteriori possano essere validi *ex tunc*? Ma alla fine ecco, come era prevedibile, solo un pugno di soldi e non a tutti... creando palese disparità di trattamento?

A proposito delle retrodatazione di un provvedimento di legge ecco cosa dice di recente la sentenza della Corte Costituzionale numero 150/2015:

questa Corte ha più volte affermato che, posto che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. per la materia penale, (fra le altre, sentenze n. 156 del 2014, n. 78 del 2012, n. 257 del 2011), deve riconoscersi come «al legislatore non sia [...] precluso di emanare [...] norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), “purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU” (sentenza n. 264 del 2012)» (sentenza n. 156 del 2014; così anche, ex plurimis, sentenze n. 78 del 2012, n. 15 del 2012).

Ma fino a che punto è logico che prevalga la «ragion di Stato»? Addio dunque al diritto acquisito, fondamento di un Stato di diritto? Anche se diverse ultime sentenza di Cassazione avevano riconosciuto che ogni modifica specialmente in campo previdenziale doveva essere attuata in «pro rata».

Ma una cosa ancora...i provvedimenti attuati non sono discriminanti creando disparità di trattamento, posto che ad alcuni dei pensionati che hanno versato fior di contributi per una pensione più dignitosa, pur con diritto riconosciuto dalla Consulta si sono visti negare tutto? neanche un euro...? e non parliamo poi dell'irrisoria beffa del cosiddetto trascinamento Meno del meno!

Già si prevedono ricorsi a valanga!

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO PENSIONI
(documento 176)**

CORTE COSTITUZIONALE - DIPENDENTI REGIONI LEGITTIMO IL TETTO DI 240mila EURO di Pierluigi Roesler Franz

Per la Corte Costituzionale (sentenza n. 153/2015) é pienamente legittimo anche per i dipendenti delle Regioni il tetto di 240 mila euro lordi l'anno introdotto dall'art. 13 della legge 89 del 2014.

E' stata così respinta un'eccezione sollevata dalla Regione Campania, perché la previsione impugnata, con cui è stato imposto alle Regioni dal 1° maggio 2014 di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale, "si colloca nel contesto di un più ampio intervento di revisione della spesa pubblica, concorrendo, quale misura di razionalizzazione e trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali (dello Stato e delle autonomie territoriali), alla stabilizzazione della finanza pubblica complessiva".

"Questa «scelta di fondo» del legislatore statale - si legge ancora nella sentenza redatta dalla professoressa Daria de Petris - va qualificata dunque come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, idoneo, in quanto tale, ad attrarre alla stessa competenza legislativa dello Statola definizione delle particolari regole che ne costituiscono il necessario svolgimento tecnico. All'accertata natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di quanto previsto nella disposizione censurata, consegue che la lamentata violazione dell'autonomia di spesa delle Regioni non sussiste".

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 153 del 9.06.2015
(documento 177)**

CORTE COSTITUZIONALE - RETROATTIVITA' DI NORME

La Consulta con sentenza n. 150 del 14 luglio 2015 ha fissato importanti principi in tema di retroattività di norme di legge interpretative.

E' stata così respinta un'eccezione sollevata un anno fa dalla Cassazione sezione lavoro che riteneva illegittima - per violazione dell'art. 117 Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - una norma della legge finanziaria per il 2006 che cancellava con effetto retroattivo la retribuzione delle festività civili e nazionali ricadenti di domenica già prevista in precedenza nei contratti collettivi dei dipendenti pubblici.

In particolare, il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. per la materia penale, (fra le altre, sentenze n. 156 del 2014, n. 78 del 2012, n. 257 del 2011), deve riconoscersi come «al legislatore non sia [...] precluso di emanare [...] norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), “purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU” (sentenza n. 264 del 2012)» (sentenza n. 156 del 2014; così anche, ex plurimis, sentenze n. 78 del 2012, n. 15 del 2012).

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 150 del 14.07.2015
(documento 178)**

DALLA CASSAZIONE

Tutela breve per aborto entro 180 giorni dal concepimento

La lavoratrice dipendente che abortisce entro i primi 180 giorni di gravidanza non può essere licenziata durante tutto il periodo della gravidanza e fino a termine del periodo di malattia conseguente alla interruzione di gravidanza.

Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - sentenza numero 14723 del 5 maggio 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 14723 del 5.05.2015
(documento 179)**

TUTELA MATERNITA'	
Interruzione entro 180 giorni dal concepimento	aborto (malattia)
Interruzione dopo 180 giorni dal concepimento	parto (maternità)

TUTELA MATERNITA'	
PERIODO DECESSO	DIVIETO LICENZIAMENTO
Bambino nato morto	sino al termine del periodo di interdizione
Decesso durante in periodo di interdizione obbligatoria	sino al termine del periodo di interdizione
Decesso dopo il periodo di interdizione obbligatoria ma prima del compimento di un anno	il divieto di licenziamento cessa dopo 10 giorni dalla morte

COMUNICATO STAMPA - FEDERSPeV

CONVERSIONE IN LEGGE DEL dl 65/2015 SYL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE 2012 - 2013

“Ieri pomeriggio al Senato è stato convertito in legge il Decreto 65/2015 per attuare, molto parzialmente, la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco della perequazione per il biennio 2012-2013 previsto dalla Legge Fornero per tutte le pensioni superiori a 3 volte il minimo INPS.

Con la pensione di agosto - afferma Poerio - dovrebbe essere erogato il cosiddetto “bonus Poletti,” come definito dal Presidente del Consiglio, e che personalmente ribattezzerei in “malus Renzi”.

Si tratta dell’ennesima ruberia perpetrata a carico dei pensionati che non riceveranno nemmeno quanto dovuto fino a circa 3.000 euro, mentre nulla spetterà ai percettori di pensioni superiori a tale cifra.

A ciò si aggiunga - continua Poerio - che la prossima legge di stabilità sicuramente prevederà ulteriori penalizzazioni sulle pensioni come da proposte del Presidente INPS Boeri.

I pensionati, sappia il Presidente Renzi, sono furibondi e se ne renderà conto sicuramente alle prossime elezioni.

Comunque si riaprirà - conclude Poerio - un enorme contenzioso giudiziario e gli uffici legali della FEDERSPeV e della CONFEDIR, in accordo con altre confederazioni, stanno già lavorando in tale direzione.

Prof. Michele Poerio
Segretario Generale Vicario CONFEDIR
Presidente Nazionale FEDERSPeV

MEDICI A RISCHIO, NON ESISTONO LE COMPLICANZE: CASSAZIONE RESTRINGE CAMPO ALEA da DoctorNews del 16 luglio 2015 - Mauro Miserendino

Nel diritto non esistono le complicanze di un intervento chirurgico. La fatalità è ammessa in questi termini: il peggioramento del paziente o era inevitabile o era imprevedibile. Se il medico dimostra nello specifico una di queste due situazioni o entrambe, non paga il risarcimento danni, altrimenti nella causa intentatagli rischia di soccombere. Lo afferma la III Sezione Civile della corte di Cassazione con la sentenza 13328 depositata il 30 giugno scorso e riportata sul sito Fnomceo. La sentenza mette la parola fine a un lungo contenzioso nato nel 1988 quando una paziente riceve la cornea da un donatore all'occhio destro; lo stesso chirurgo con un collega la opera l'anno dopo per correggere un difetto della vista all'altro occhio. Ma qui nell'iter terapeutico insorgono le complicanze che causano danni perenni. Se in primo grado il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento, in secondo grado è stato evidenziato dai Ctu un nesso tra le complicanze del secondo intervento e il primo intervento, pur restando esclusa la responsabilità dei medici. A sorpresa però il giudice ha ravvisato quelle responsabilità e si è pronunciato due volte, la prima nel 2009 per condannare a sorpresa il collega del chirurgo, unico superstite dei due convenuti, la seconda nel 2012 per quantificare il danno in 35 mila euro. Il medico ha fatto ricorso in Cassazione (così come la paziente per i danni "subiti e subendi") e ora quest'ultima dichiara inammissibili le sue eccezioni, sia sull'assenza di nesso causale tra intervento e danno, sia sul fatto che il secondo intervento avrebbe solo portato in luce le pecche del primo (qui il giudice vede comunque l'ammissione che c'è stato un aggravamento per il secondo intervento). Il medico ha contestato soprattutto che la sua colpa, pur esclusa dai Ctu, sia stata ravvisata dalla Corte d'Appello. La Cassazione sottolinea come le affermazioni del consulente d'ufficio, secondo cui il danno patito dalla paziente doveva ritenersi una "complicanza", ai fini del diritto siano generiche e giuridicamente irrilevanti «posto che il medico per andare esente da condanna ha l'onere di provare in concreto l'esatto adempimento della propria obbligazione, e non gli è sufficiente che la sussistenza d'una causa di esclusione della colpa possa essere solo astrattamente ipotizzabile».

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sez.III civile Sentenza n. 13328 del 26.03.2015 (documento 180)

...col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile.

Tale concetto è inutile nel campo giuridico.

Quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifici un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una:

➤ *o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze";*

➤ ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art 1218 c.c. a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".

Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.

Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:

➤ o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle *leges artis*, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze";

➤ ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.

Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare...